

BGer 5P.37/2002 vom 12. April 2002

Bundesgericht, 2002-04-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5P.37_2002

FR: TF 5P.37/2002 du 12 avril 2002

IT: TF 5P.37/2002 del 12 aprile 2002

Regeste

Diritto di famiglia

Erwägungen

E. 1

a) Il ricorso, tempestivo, inoltrato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, è in linea di principio ammissibile dal profilo degli art. 86 e 89 OG . b) I ricorrenti hanno inviato a due riprese (l'11 febbraio 2002 e l'11 marzo 2002) "ulteriori copie di atti concernenti il loro caso" da aggiungere al ricorso. Sennonché tali atti si rivelano di primo acchito irricevibili, poiché trasmessi dopo lo scadere del termine ricorsuale.

E. 2

a) I ricorrenti si dolgono innanzi tutto di una violazione dell' art. 29 cpv. 2 Cost. per il mancato allestimento di una perizia psicologica e ripropongono la richiesta di erezione di una tale perizia nella procedura innanzi al Tribunale federale. b) La Corte cantonale non ha ordinato una perizia, poiché in concreto la frequenza del diritto di visita non è stata ridotta per ragioni mediche o psicologiche, ma a causa dell'elevata conflittualità del caso, che rende estremamente macchinosa la sua attuazione e impone segnatamente al curatore una procedura scritta per ogni intervento. c) Il diritto di essere sentiti, ora codificato nell' art. 29 cpv. 2 Cost. , include segnatamente il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione nonché di prendere conoscenza dell'incarto. Esso non impedisce però al giudice di procedere ad una valutazione anticipata delle prove che gli sono state proposte (DTF 122 II 464 consid. 4a; cfr. anche 127 I 54 consid. 2b). In concreto, la richiesta perizia medico-psicologica non può manifestamente essere considerata una prova pertinente ai fini del giudizio, non essendo in discussione la capacità dei ricorrenti di fungere da genitori. Del resto nemmeno i ricorrenti affermano che la perizia sia un mezzo idoneo a smentire gli accertamenti dei giudici cantonali sulla macchinosità e conflittualità del caso. Ne segue che sia la censura sia la domanda di erezione di tale perizia nella procedura innanzi al Tribunale federale, quale misura d'istruzione ai sensi dell' art. 95 OG , devono essere respinte.

E. 3

a) I ricorrenti lamentano poi una violazione degli art. 9, 13 e 14 Cost. , nonché dell' art. 8 CEDU per il mancato rispetto della loro vita familiare. Essi indicano che gli art. 273 e 274 cpv. 2 CC concretizzano nella legislazione ordinaria i principi garantiti dalle summenzionate norme di rango costituzionale, con riferimento alle relazioni che essi hanno il diritto di intrattenere con la loro figlia. b) In virtù dell' art. 84 cpv. 2 OG un ricorso di diritto pubblico è unicamente ammissibile se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o ad altra autorità federale. L'art. 44 lett. d OG prevede dal 1° gennaio 2000 l'ammissibilità del ricorso per

riforma nell'ambito della regolamentazione - effettuata in prima istanza dalle autorità tutorie - delle relazioni personali tra genitori e figlio (art. 273 cpv. 3, 274 cpv. 2, 274a e 275 cpv. 1 e 2 CC). Nella fattispecie la Corte cantonale ha stabilito il diritto di visita dei genitori sulla base dell' art. 275 cpv. 1 CC . Inoltre, sebbene le argomentazioni ricorsuali menzionino delle norme di rango costituzionale, esse sono in realtà dirette contro l'applicazione del diritto federale - per altro citato dagli stessi ricorrenti - che disciplina le relazioni personali fra i genitori e la figlia minore. In queste circostanze, essendo la via del ricorso per riforma aperta, il ricorso di diritto pubblico - sussidiario (art. 84 cpv. 2 OG) - si rivela di primo acchito inammissibile nella misura in cui è diretto contro la disciplina (estensione, frequenza e sorveglianza) del diritto di visita (sentenza inedita della II Corte civile del 3 agosto 2001 [causa 5P.39/2001] consid. 5 e 6).

E. 4

a) Infine, secondo i ricorrenti, il Tribunale cantonale ha violato l' art. 9 Cost. , sia delegando alla persona responsabile del centro d'incontro il potere di decidere se fra di loro e la figlia sussiste un vero rapporto personale sia negando loro ripetibili per la procedura d'appello. b) Giusta l' art. 90 cpv. 1 lett. b OG , l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme che si pretendono violati, precisando in che consiste la violazione. Il gravame fondato sull' art. 9 Cost. , com'è quello all'esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui i ricorrenti si limitano a contrapporre il loro parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle normative cantonali. L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire altrettanto sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Per richiamarsi con successo all'arbitrio, i ricorrenti devono invece dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a, 124 V 137 consid. 2b). Nella fattispecie occorre innanzi tutto precisare che i giudici cantonali non hanno conferito alla persona responsabile del centro di incontro la facoltà di decidere se fra i ricorrenti e la figlia sussiste un rapporto personale. Tale persona deve infatti unicamente allestire un dettagliato rapporto da trasmettere al curatore. La decisione inerente ad un'eventuale soppressione del diritto di visita in seguito all'inesistenza di una relazione personale rimane di competenza dell'autorità tutoria. In concreto, poiché i ricorrenti non spiegano conformemente all' art. 90 cpv. 1 lett. b OG per quale motivo tale modo di procedere sarebbe arbitrario la critica si rivela di primo acchito inammissibile. Pure irricevibile, per carenza di una motivazione conforme al predetto articolo, si avvera la censura concernente la mancata attribuzione di ripetibili: le stesse sono disciplinate dal diritto cantonale e i ricorrenti nemmeno menzionano una norma di tale diritto che sarebbe stata violata nella fattispecie.

E. 5

Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).